

FOGLIO INFORMATIVO TIME DEPOSIT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____
Ragione Sociale: _____
Iscrizione ad Albi o elenchi: _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____
Qualifica: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COS'È IL TIME DEPOSIT - DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO

Il Time Deposit è un contratto di deposito a termine, destinato a privati e aziende, con il quale il cliente che detiene disponibilità liquide sul proprio conto corrente può effettuare una operazione di vincolo di una determinata somma per un periodo di tempo definito.

L'esistenza di un conto corrente costituisce, quindi, un presupposto fondamentale per l'apertura di un'operazione di Time Deposit. Non sono consentiti versamenti aggiuntivi o prelevamenti parziali.

Nonostante il Time Deposit preveda una scadenza è possibile l'estinzione anticipata. In questo caso il calcolo degli interessi per l'intero periodo di giacenza della somma sarà effettuato utilizzando il tasso di estinzione anticipata.

Il Time Deposit Base è caratterizzato dalla liquidazione degli **interessi "alla scadenza"** e da durata del vincolo a scelta del Cliente (3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mesi). Prevede l'applicazione di un unico tasso creditore per tutta la durata dell'operazione. Pertanto, è accreditata al cliente una sola cedola posticipata alla scadenza.

Principali rischi

L'attivazione del Time Deposit comporta i seguenti rischi:

- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, la somma depositata. Per questo Cherry Bank S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro;
- l'impossibilità di beneficiare di un eventuale rialzo dei tassi di interesse fino a scadenza dell'operazione;
- l'applicazione di un tasso creditore ridotto in caso di estinzione anticipata.

Rischi associati all'introduzione del bail-in

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in". Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 (Centomila) euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

TIME DEPOSIT BASE
(con cedola unica a scadenza del vincolo)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al cliente).

Importo minimo	Euro 10.000,00
Durata	3, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mesi
Tasso creditore annuo nominale lordo per durata del vincolo	0,50%
Periodicità interessi	In un'unica soluzione a scadenza del vincolo o, in caso, all'estinzione anticipata del deposito
Spese per operazione di Time Deposit	Euro 10,00 a scadenza o a estinzione anticipata
Ritenuta fiscale	Secondo la normativa vigente
Imposta di bollo	La Banca applica l'imposta di bollo pro-tempore vigente. L'addebito dell'imposta avviene sul conto corrente, annualmente al 31/12 o in sede di scadenza/estinzione anticipata dell'operazione
Tasso creditore annuo nominale lordo in caso di estinzione anticipata	0,05%

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e con riferimento all'anno civile.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE FISSE

Gestione liquidità

Canone periodico

Non previsto

Spese annue per conteggio interessi e competenze

Non previste

SPESE VARIABILI

Gestione liquidità

Invio estratto conto

Non previsto, le operazioni di addebito e accredito saranno rendicontate nei documenti previsti per il conto corrente ordinario

VALUTE

Valuta di addebito sul Conto Corrente Ordinario di regolamento del Servizio Time Deposit della somma da vincolare:

Data	contabile	addebito	c/c	di
				regolamento

Valuta di accredito sul Conto Corrente Ordinario di regolamento del Servizio Time Deposit della somma vincolata e degli interessi netti maturati:

a maturazione della cedola	Data maturazione cedola
a scadenza dell'operazione	Data scadenza operazione
a estinzione totale anticipata (ove consentita)	Data Estinzione anticipata

Il Prospetto non include le voci di costo del conto corrente ordinario di regolamento. Per il dettaglio delle condizioni economiche del conto corrente ordinario non indicate nel presente Foglio Informativo si rimanda allo specifico Foglio Informativo.

Per le spese di scritturazione contabile derivanti dagli accrediti/addebiti del prodotto di Time Deposit sul conto corrente ordinario occorre far riferimento a quanto riportato nel Foglio Informativo del conto corrente ordinario alla voce "Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico".

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto di Time Deposit

Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l'estinzione anticipata parziale.

La richiesta di svincolo della somma depositata prima della scadenza e anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del Conto Corrente Ordinario, comporterà da parte della Banca l'applicazione del tasso di estinzione anticipata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso, per i prodotti che prevedono la possibilità di svincolo anticipato, validamente esercitato dal Cliente, il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi da quello in cui la relativa comunicazione è pervenuta alla parte destinataria.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto corrente ordinario collegato al servizio di Time Deposit, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Conto Corrente Ordinario	Il rapporto di conto corrente tra il Cliente e la Banca di pari intestazione indicato nel DDS e disciplinato dal relativo contratto di conto corrente.
Durata del vincolo	Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. È pari alla durata del Time Deposit.
Giornate operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla Clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Reclamo	Atto con cui il Cliente contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) un comportamento o un'omissione della Banca per cui è rimasto insoddisfatto.
Servizio di Time Deposit	Servizio accessorio al Conto Corrente Ordinario che permette al Cliente di vincolare a scadenza importi presenti sul Conto Corrente Ordinario per un periodo di tempo a scelta del Cliente all'esito del quale vengono restituiti dalla Banca.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi creditori e per il calcolo delle competenze.
Spese per operazione di Time Deposit	Spese fisse per la gestione dell'operazione di Time Deposit addebitate in un'unica soluzione alla scadenza dell'operazione o alla data di estinzione anticipata.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate vincolate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto corrente collegato al servizio al netto della ritenuta fiscale pro-tempore vigente.
Tasso creditore annuo nominale lordo per estinzione anticipata	Tasso annuo lordo ridotto applicato in caso di estinzione anticipata.